

**Procedura di affidamento Rdo M.e.P.A ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 marzo 2023, n.36, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50, co. 4 del d.lgs. 31 marzo 2023, n.36, del servizio di manutenzione centralizzata, per il biennio 2024/26, delle strumentazioni scientifiche per l'analisi dei prodotti petroliferi, di proprietà dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in dotazione presso i laboratori chimici - area Dogane.**

**CIG: B2B6B069F6**

**Codice NUTS: IT Italia**

**CPV: 50410000-2**

**DISCIPLINARE DI GARA**

## SOMMARIO

1	PREMESSE .....	4
1.1	Stazione Appaltante .....	5
2	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI .....	5
2.1	Documenti di gara .....	5
2.2	Chiarimenti .....	6
2.3	Comunicazioni.....	6
3	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTI E SUDDIVISIONE IN LOTTI .....	7
3.1	Importo dell'affidamento.....	7
3.2	Durata.....	8
3.3	Revisione prezzi .....	8
4	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE .....	8
5	REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE .....	10
5.1	Self cleaning.....	10
5.2	Altre cause di esclusione .....	11
6	REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA .....	11
6.1	Requisiti di idoneità professionale .....	12
6.2	Requisiti di capacità economica e finanziaria .....	12
6.3	Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	12
6.4	Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie .....	13
6.5	Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili .....	13
7	AVVALIMENTO .....	14
8	SUBAPPALTO .....	16
9	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE .....	16
11	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	19
12	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	19
12.1	Regole per la presentazione dell'Offerta.....	20
13	SOCCORSO ISTRUTTORIO .....	22
14	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	23

14.1	Domanda di partecipazione ed eventuale procura .....	24
14.2	Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.....	27
14.3	Documentazione in caso di avvalimento.....	28
14.4	Documentazione ulteriore per i soggetti associati.....	28
15	OFFERTA ECONOMICA .....	29
16	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	30
17	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	30
18	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	30
19	VERIFICA DELL'OFFERTA ECONOMICA .....	31
20	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE .....	31
21	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO .....	31
21.1	Garanzia definitiva.....	32
21.2	Imposta di bollo .....	32
22	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....	33
23	CODICE DI COMPORTAMENTO .....	34
24	ACCESSO AGLI ATTI.....	34
25	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	34
26	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	34

## 1 PREMESSE

Con determina a contrarre prot. n. 285210/RU del 21 maggio 2024, questa Amministrazione, ha disposto l'avvio dell'indagine di mercato, ai sensi dell'art 50 comma 2, d.lgs. 31 marzo 2023, n.36, preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alla successiva procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. e), d.lgs. 31 marzo 2023, n.36, per l'affidamento del **Servizio di manutenzione centralizzata, per il biennio 2024/26, delle strumentazioni scientifiche per l'analisi dei prodotti petroliferi, di proprietà dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in dotazione presso i laboratori chimici dell'Agenzia - area Dogane.**

Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché e altre ulteriori informazioni relative all'appalto in argomento, come meglio specificato nella sezione capitolato Tecnico.

La presente procedura negoziata si svolgerà mediante la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Sistema MePA all'indirizzo [Home - acquistinretepa](#)), tramite Richiesta di Offerta (RdO) indirizzata agli operatori, che hanno manifestato interesse, a partecipare alla procedura in oggetto, in risposta all'“Avviso di indagine di mercato” prot. 285220 del 21 maggio 2024, pubblicato in pari data, consultabile al seguente link: [Servizio di manutenzione centralizzata, biennale, delle strumentazioni scientifiche per l'analisi dei prodotti petroliferi, di proprietà di ADM, in dotazione presso i laboratori chimici - Agenzia delle dogane e dei Monopoli](#), e iscritti alla categoria “**Servizi - Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di apparecchiature di misurazione collaudo e prova**”.

L'affidamento in oggetto sarà aggiudicato con l'applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, co. 4 d.lgs. 31 marzo 2023, n.36.

Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito web [www.adm.gov.it](http://www.adm.gov.it) nella sezione Home Amministrazione trasparente Bandi di gara e contratti Procedure di gara dal 20/05/2024 Pubblicazione e affidamento Documenti di gara Settori Ordinari sottosoglia Direzione centrale Atti di gara al link [Atti di gara - Agenzia delle dogane e dei Monopoli \(adm.gov.it\)](#). Eventuali rettifiche saranno pubblicate sul medesimo 'profilo del committente' ed avranno valore di notifica agli effetti di legge.

Il luogo di consegna della fornitura è codice NUTS: IT ITALIA.

CIG: **B2B6B069F6**

CUI: S97210890584202400041

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 31 marzo 2023, n.36 è il dott. Alessandro PROPOSITO, dirigente dell'Ufficio Laboratori della Direzione Antifrode, mail [alessandro.proposito@adm.gov.it](mailto:alessandro.proposito@adm.gov.it);

Gli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla presente procedura di gara dovranno presentare le proprie offerte, con la documentazione a corredo, nel rispetto dei termini e delle modalità prescritte, a pena di esclusione, nel presente Disciplinare, nell' Avviso esplorativo, nel Capitolato tecnico e nella restante documentazione di gara

Resta inteso sin da ora che, eventuali rettifiche saranno pubblicate sul medesimo profilo del committente ed avranno valore di notifica agli effetti di legge.

Gli obblighi di pubblicazione relativi al presente procedimento sono assolti in linea con quanto disposto dal d.lgs. 36/2023 artt. 85 e segg. e dall'art. 2 comma 3.1 delibera 264/23.

## **1.1 STAZIONE APPALTANTE**

La Stazione Appaltante è l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con sede in Piazza Mastai, 12, 00153 Roma, Tel. 06-58571136/06-58572059.

e-mail: [dir.ammf.acquisti@adm.gov.it](mailto:dir.ammf.acquisti@adm.gov.it)

pec: [dir.amministrazionefinanza.acquisti@pec.adm.gov.it](mailto:dir.amministrazionefinanza.acquisti@pec.adm.gov.it)

## **2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara, accessibile gratuitamente sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" al seguente link: [Direzione centrale - Agenzia delle dogane e dei Monopoli \(adm.gov.it\)](https://www.dogane.gov.it) ed allegata sul portale MePA nella presente procedura, comprende:

1. Disciplinare di gara
2. Modello di domanda di partecipazione
3. Capitolato tecnico
4. Modello integrazione offerta economica
5. Istruzioni compilazione DGUE
6. Tracciabilità dei flussi finanziari in adempimento a quanto previsto dall'art. 3 comma 7 della L. n.136/2010
7. Clausola di Pantouflage
8. Dichiarazione assenza conflitti di interesse
9. Patto integrità
10. Informativa privacy sui dati personali relativi ai fornitori ai sensi del GDPR Reg UE 679/2016

## 2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente per iscritto ed in lingua italiana, in via telematica, attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti (Sezione “Comunicazioni”) **entro e non oltre il giorno 14 agosto 2024 ore 18:00**.

**Le risposte, a tutte le richieste di chiarimenti, presentate in tempo utile verranno fornite tempestivamente** e pubblicati, in forma anonima, sul sito istituzionale al link [Atti di gara - Agenzia delle dogane e dei Monopoli \(adm.gov.it\)](#) ed inseriti nella sezione “Documentazione” nella Piattaforma.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione del Sistema o il sito istituzionale.

Non verranno evase le richieste di chiarimento pervenute in modalità differente da quella indicata o successivamente ai termini indicati.

Solo in caso di indisponibilità della Piattaforma telematica, si potrà procedere all’invio delle offerte tramite PEC, all’indirizzo PEC [dir.amministrazionefinanza.acquisti@pec.adm.gov.it](mailto:dir.amministrazionefinanza.acquisti@pec.adm.gov.it).

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6 quater del decreto legislativo n.82/05.

## 2.3 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione “comunicazioni” della negoziazione in oggetto. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative:

- a) all'aggiudicazione;
- b) all'esclusione;
- c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto;
- d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;

avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

Le comunicazioni relative all’attivazione del soccorso istruttorio, di cui al successivo paragrafo 13, e al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala avvengono presso la Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### 3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTI E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di manutenzione centralizzata delle strumentazioni scientifiche per l'analisi dei prodotti petroliferi, di proprietà dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in dotazione presso i laboratori chimici, dislocati sul territorio Nazionale.

L'appalto è costituito da un unico lotto funzionale.

Ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la Stazione Appaltante non ritiene utile suddividere l'appalto in lotti in quanto attiene ad una fornitura unica e ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del medesimo decreto.

#### 3.1 IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO

L'importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 36 del 2023, al netto dell'IVA, è stato stimato come segue:

Tabella 1

N.	Descrizione servizio	CPV	Importo contrattuale complessivo
1	Manutenzione degli apparati	50410000-2	€ 168.000,00
2	Extra-canone	-	€ 28.000,00
A) Importo a base di gara			€ 196.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze, (non soggetti a ribasso)			€ 2.000,00
<b>A)+B) importo complessivo e a base d'asta</b>			<b>€ 198.000,00</b>

L'importo a base di gara (A) comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a € 89.642,52 (ottantanovemilaseicentoquarantadue/52), oltre IVA, per il biennio in affidamento;

Tali costi sono stati stimati, ai sensi dell'art 41 co. 13, d.lgs. 31 marzo 2023, n.36, in base alle tabelle ministeriali CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi.

**I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso.**

Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) indicato, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Gli operatori economici con la dichiarazione di cui al "Modello integrazione offerta economica" (allegato 4) al presente Disciplinare dovranno assumere gli impegni di cui all'art. 102 co. 1 lett. b) e c) del d.lgs. n. 36 del 2023 e indicare le modalità con le quali intendono adempiere gli stessi.

Gli oneri della sicurezza da interferenze sono stati stimati dalla stazione appaltante in € 2.000,00 (duemila/00), IVA esclusa, per il biennio in affidamento.

### **Gli oneri della sicurezza non sono soggetti a ribasso.**

Le caratteristiche e le modalità di svolgimento del servizio sono specificate alla successiva sezione del Capitolato Tecnico.

## **3.2 DURATA**

L'affidamento avrà una durata pari a 24 (ventiquattro) mesi, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto definitivo, fatti salvi eventi eccezionali o gravi inadempienze contrattuali che possano determinare lo scioglimento anticipato del Contratto.

## **3.3 REVISIONE PREZZI**

Ai sensi dell'art. 60, d.lgs. 31 marzo 2023, n.36, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT, con riguardo ai contratti di servizi e forniture, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b, d.lgs. 31 marzo 2023, n.36.

## **4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68, d.lgs. 31 marzo 2023, n.36.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, d.lgs. 31 marzo 2023, n.36, che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 (sette) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2 lettera g), d.lgs. 31 marzo 2023, n.36, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del

raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d), d.lgs. 31 marzo 2023, n.36, ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'art. 94, d.lgs. 31 marzo 2023, n.36, sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95, d.lgs. 31 marzo 2023, n.36, è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), d.lgs. 31 marzo 2023, n.36, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d), d.lgs. 31 marzo 2023, n.36, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### **5.1 SELF CLEANING**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95, d.lgs. 31 marzo 2023, n.36, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6, d.lgs. 31 marzo 2023, n.36;

- motiva l'impossibilità a adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96, d.lgs. 31 marzo 2023, n.36, dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95, d.lgs. 31 marzo 2023, n.36, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## **5.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Le attività richieste non risultano tra quelle rientranti tra i servizi sensibili di cui all'art 1, comma 53, l. 6 novembre 2012, n. 190, per i quali è necessaria l'iscrizione nell'elenco dei fornitori prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso le Prefetture.

## **6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

## 6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

**Iscrizione nel Registro delle Imprese** oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

## 6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Gli operatori economici dovranno possedere un **fatturato globale non inferiore ad una volta il valore stimato dell'affidamento, al netto dell'IVA**, maturato complessivamente nel triennio precedente a quello di indizione della procedura, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, e degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Il requisito del fatturato minimo è motivato dalla necessità di selezionare operatori economici dotati di capacità economico - finanziaria proporzionata al valore presunto annuale del contratto, tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell'operatore economico con l'impegno da assumere per la realizzazione dell'intera fornitura.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

## 6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) **Il concorrente deve aver maturato esperienze precedenti** nel settore della manutenzione delle apparecchiature petrolifere oggetto della presente procedura con valori, di importo minimo, pari all'importo complessivo posto a base di gara.

La comprova è fornita con dichiarazione annuali IVA o dai bilanci approvati con nota di deposito

- b) **Possesso delle risorse umane e tecniche e l'esperienza necessaria** per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità, in particolare aver eseguito, nel triennio antecedente alla data della presente procedura, attività aventi ad oggetto servizi analoghi a quella richiesta;

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

#### **6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

##### **Requisiti di idoneità professionale**

Il requisito di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica

##### **Requisiti di capacità economico finanziaria**

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso

##### **Requisiti di capacità tecnico-professionale**

I requisiti dei servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 6.3, devono essere posseduti dal raggruppamento nel complesso

#### **6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI**

##### **Requisiti di idoneità professionale**

- a. Il requisito di cui al paragrafo 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

## **Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale**

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b) e c) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## **7 AVVALIMENTO**

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal paragrafo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

- b) possedere i requisiti i di cui al paragrafo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione) oggetto di avvalimento

**Il concorrente produce a Sistema:**

- **le dichiarazioni dell'ausiliaria**, allegate alla domanda di partecipazione;
- **il contratto di avvalimento** che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, allegato:
  - a. alla domanda di partecipazione, nel caso di avvalimento finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione;
  - b. all'offerta tecnica, nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta o sia a migliorare l'offerta che ad acquisire un requisito di partecipazione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al Concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il Concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del Concorrente, la dichiarazione integrativa e il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l'Agenzia procede all'esclusione del Concorrente dalla procedura.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## 8 SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito nei limiti e secondo le disposizioni di cui all'art. 119, d.lgs. 31 marzo 2023, n.36.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo all'atto della presentazione dell'offerta.

**In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.**

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'affidatario deve eseguire direttamente le prestazioni principali che sottendono il know-how dello stesso in ragione dell'esigenza di garantire un adeguato standard di qualità.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## 9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) indicato nel paragrafo 3.1, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al paragrafo 3.1. Considerato che sono cambiate le condizioni di esecuzione dell'appalto rispetto all'appalto stipulato con l'operatore uscente, il personale da riassorbire è definito in esito ad una verifica congiunta con appaltatore e sindacati.

## 10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a 2%, del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari a **€ 3.960,00 (tremilanovecentosessanta/00), oltre IVA.**

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente bancario intestato a: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - Istituto Bancario: Banca d'Italia - Sede: Via Capo le Case, 45

- 00184 Roma - IBAN: IT43N0100003230000000000618 - ABI: 01000 - CAB: 03230 BIC/SWIFT: BITAITRRXXX, presentando a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;

- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
  2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;

3. Poperatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- i. Riduzione del 30% per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
  - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- ii. Riduzione del 50% non cumulabile con quella di cui alla lett. i), nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.
- iii. Riduzione del 10 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: di cui all'allegato II.13 del Codice: UNI EN ISO 14001.

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. i) e ii). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce nel FVOE copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 11 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del **contributo** previsto dalla legge **in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 18,00 (diciotto/00)** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023, pubblicata al seguente [Delibera n. 610 del 19 dicembre 2023 - autofinanziamento 2024 - www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it).

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

## 12 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma MePA.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

L'offerta Economica, generata dal sistema, dev'essere integrata con l'allegato 4, **“documento integrativo offerta economica”**, entrambi devono essere sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente

della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

**L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 04 settembre 2024 a pena di irricevibilità.**

Il Sistema non accetta:

- offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta;
- offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alla volontà o negligenza del singolo operatore, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

## **12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

L'“OFFERTA” è composta da:

- A. – Documentazione amministrativa;
- B. – Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte.

La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata tramite e-mail. La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'OFFERTA dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l'OFFERTA si compone (ossia: Documentazione amministrativa e Offerta economica).

La preparazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito.

I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema. Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA. È sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto dell'OFFERTA.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia

avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

### **13 SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al paragrafo 9 del presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di dieci giorni.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## 14 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma Consip-MePA sezione "richieste" per compilare o allegare la seguente documentazione:

Tabella 1

Documentazione amministrativa	
Documento	Busta
Modello di domanda di partecipazione (allegato 2)	Amministrativa
Eventuale Procura	Amministrativa
DGUE in formato elettronico	Amministrativa
<b>Eventuale</b> Dichiarazione di ammissione al concordato preventivo più relativa documentazione	Amministrativa
<b>Eventuale</b> Avalimento: - dichiarazione avalimento - contratto di avalimento.	Amministrativa
<b>Eventuale</b> DGUE dell'ausiliaria	Amministrativa
Garanzia provvisoria	Amministrativa
Ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC	Amministrativa
<b>Eventuale</b> Dichiarazione di ammissione al concordato preventivo più relativa documentazione	Amministrativa
<b>Eventuale</b> Dichiarazione di avalimento più contratto di avalimento	Amministrativa
<b>Eventuale</b> documentazione per i soggetti associati	Amministrativa
Documentazione a comprova dei requisiti speciali di cui al paragrafo 6.	Amministrativa

Tracciabilità dei flussi finanziari in adempimento a quanto previsto dall'art. 3 comma 7 della L. n.136/2010 (allegato 6)	
Clausola di Pantouflage (allegato 7)	Amministrativa
Dichiarazione assenza conflitti di interesse (allegato 8)	Amministrativa
Patto integrità (allegato 9)	Amministrativa
Informativa privacy sui dati personali relativi ai fornitori ai sensi del GDPR Reg UE 679/2016 (allegato 10)	Amministrativa
Eventuale documentazione aggiuntiva	Amministrativa

#### 14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

Il Modello di domanda di partecipazione è redatto secondo il modello di cui all'allegato 2 del presente Disciplinare e mediante produzione del DGUE compilato in formato elettronico.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti. L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato a adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. Tali consorzi indicano, altresì, gli eventuali consorziati a cui ricorrono per soddisfare i requisiti di partecipazione.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- a) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- b) La forma con cui intende partecipare alla procedura (Imprenditore individuale, società, cooperative, consorzio etc.);
- c) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- d) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- e) di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della gara, che possono influire sulla determinazione dell'offerta, di aver considerato e valutato tutte le condizioni contrattuali, di avere effettuato uno studio approfondito di tutta la documentazione tecnica inerente all'appalto e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche relative all'esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;

- f) che l'offerta presentata è irrevocabile ed impegnativa per la durata di 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte;
- g) di essere nelle condizioni previste dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 per la non esclusione dalle procedure di gara pubblica in relazione ai requisiti di ordine generale, ovvero che non sussistono le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 97, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 per i raggruppamenti di impresa e di non aver affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- h) indicare le eventuali cause di esclusione non automatica previste dall'art. 95, d.lgs. 31 marzo 2023, in cui si trova;
- i) di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari di esecuzione indicati al paragrafo 9;
- j) di possedere i requisiti di idoneità professionale, capacità economica, finanziaria e tecnico-professionale, previsti dal par. 6 del disciplinare di gara;
- k) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico, dal Modello 231/2001 e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati dall'Amministrazione pubblicati sul profilo committente della stazione appaltante, al link [Altri contenuti - Corruzione - Agenzia delle dogane e dei Monopoli \(adm.gov.it\)](#), e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, i suddetti documenti, pena la risoluzione del contratto;
- l) di accettare il patto di integrità ai sensi dell'art. 1, comma 17, l. 190/2012 allegato 9 al disciplinare di gara;
- m) **nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:**
  - l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge,
  - il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver compilato il DGUE;
- di essere consapevole che, ai fini della partecipazione alla gara, le cause di decadenza, di sospensione o di divieto citate dall'art. art. 94, comma 2, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e previste dall'art. 67, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o i tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto, non devono sussistere a carico di nessuno dei soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 26.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

#### **14.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

### 14.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. la dichiarazione di avvalimento;
2. il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

### 14.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

- ❖ Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
  - dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- ❖ Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:
  - copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
  - dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
- ❖ Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti.  
dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- ❖ Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
  - copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
  - dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- ❖ Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:
  - copia del contratto di rete;
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- ❖ Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:
  - in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
    - i. copia del contratto di rete;
    - ii. copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
    - iii. dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
  - in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
    - i. copia del contratto di rete
    - ii. dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
      - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
      - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
      - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

## 15 OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le seguenti modalità:

- **Offerta economica** generata dal sistema avendo cura di indicare **l'importo totale offerto, escluso IVA**, comprensivo dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza, come specificato nel paragrafo 3.1.

- **Modello integrazione offerta economica** (allegato 4 al presente disciplinare) deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:
- a) **la stima dei costi della manodopera** non soggetti a ribasso, escluso IVA, totali per il biennio;
  - b) **l'indicazione del CCNL applicato** al personale dipendente impiegato nell'appalto con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater, d. l. n.76/2020;
  - c) **la stima degli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**, non soggetti a ribasso, escluso IVA, totali per il biennio.
  - d) **assunzione degli impegni di cui all'art. 102 co. 1 lett. b) e c)**, d.lgs. n. 36 del 2023 e le modalità con le quali intendono adempiere gli stessi

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera, stimati dalla Stazione Appaltante, indicati al paragrafo 3.1 del presente disciplinare, non sono soggetti a ribasso. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al paragrafo 3.1.

## 16 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50, co. 4, d.lgs. 31 marzo 2023, n.36.

## 17 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La prima seduta ha luogo entro 30 giorni dalla data di presentazione delle offerte, la data sarà resa comunicata ai partecipanti per mezzo della piattaforma almeno 1 (uno) giorno prima.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite il Sistema.

## 18 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta economica resta chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a::

- a. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata, come indicato al paragrafo 12.1;
- b. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

- c. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 13, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## **19 VERIFICA DELL'OFFERTA ECONOMICA**

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte economiche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

### **L'offerta è esclusa in caso di:**

- mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

## **20 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

La stazione appaltante procederà all'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 36/2023.

In ogni caso il RUP si riserva di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. In tal caso il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

## **21 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

**La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato il minor prezzo.**

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione avviene anche in presenza di una sola offerta.

- Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:
  - l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante al paragrafo 3.1;
  - l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 9 e riguardante le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

## 21.1 GARANZIA DEFINITIVA

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

## 21.2 IMPOSTA DI BOLLO

All'atto della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art.18 comma 10, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, l'aggiudicatario dovrà attestare il pagamento dell'imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto il cui valore è individuato nella tabella di cui all'allegato I.4 al codice. L'imposta è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti.

Per l'affidamento in oggetto l'aggiudicatario dovrà versare **l'importo dell'imposta di bollo, pari ad € 120.00 (centoventi/00)**, tramite modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). Il modello di versamento deve contenere:

- l'indicazione dei codici fiscali delle parti;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, in sua mancanza, di altro identificativo univoco del contratto;

- il codice tributo “**1573**” denominato “Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”.

In caso di sede all'estero, e conseguente impossibilità ad effettuare il versamento con le modalità su indicate, è possibile effettuare il pagamento, di detta imposta, mediante bonifico, in euro, in favore del Bilancio dello Stato IBAN IT07Y0100003245348008120501 – BIC BITAITRRENT avendo cura di riportare le indicazioni precedenti.

Resta fermo che, nel caso in cui il contratto sia stato rogato o autenticato da un notaio o altro pubblico ufficiale e venga registrato con la procedura telematica di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, l'imposta di bollo è versata con le modalità telematiche previste dalla richiamata procedura, unitamente agli altri tributi dovuti, nella nuova misura stabilita dal Codice dei contratti pubblici.

Non è, invece, ammesso il versamento dell'imposta di bollo con modalità virtuale.

## **22 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. A tal fine l'aggiudicatario compilerà, ed inserirà nella documentazione amministrativa, il modulo “Tracciabilità dei flussi finanziari in adempimento a quanto previsto dall'art. 3 comma 7 della L. n.136/2010” (Allegato 6)

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **23 CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario di ciascun lotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante (<https://www.adm.gov.it/portale/amministrazione-trasparente-atti-generalis>) e Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 - Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it).

## **24 ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

## **25 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti. Il collegio è costituito da n. 3 [tre] membri.

## **26 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'"Informativa privacy sui dati personali relativi ai fornitori ai sensi del GDPR Reg UE 679/2016" (allegato 10) che i partecipanti alla procedura avranno l'obbligo di compilare e firmare.